

**Il rischio di un benevolo “condono silente permanente”
per i responsabili di incendi boschivi colposi**

**Incendi boschivi colposi, “particolare tenuità del fatto”
e rischio di sottovalutazione di un delitto comunque devastante
per l'ambiente naturale e l'incolumità pubblica**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Gli incendi boschivi colposi sono - storicamente - fonte di danno devastante per l'ambiente naturale; basti pensare che tra gli operatori del settore è noto la stragrande maggioranza degli incendi del nostro patrimonio forestale è dovuto - da sempre - a cause colpose e non dolose.

Se si considera lo spaventoso panorama di territorio vastissimo distrutto ogni anno dagli incendi boschivi colposi, si percepisce quanto questo delitto sia comunque un reato che provoca effetti profondamente deleteri per l'ambiente naturale e per la sicurezza pubblica.

Giova ricordare al riguardo come negli anni scorsi alcuni incendi partiti in modo colposo hanno poi divorato intere aree territoriali regionali ed in alcuni casi provocato la morte di alcune persone.

Questa tipologia di incendi, da molti sottovalutata, crea non soltanto danni al territorio ma anche fortissimi rischi per l'incolumità pubblica perché, quando l'incendio raggiunge dimensioni vastissime, mette a rischio il personale addetto alle operazioni di spegnimento ed i cittadini presenti in loco.

La vastità e la potenziale e reale capacità distruttiva di gran parte degli incendi boschivi colposi è palesemente sotto gli occhi di tutti, peraltro quotidianamente riportata dalle cronache dei giornali.

Quindi, gli incendi boschivi colposi non sono un fatto marginale nel panorama gravissimo della distruzione del nostro patrimonio boschivo operato dalle fiamme, ma in realtà sono il problema principale e propedeutico di questa devastante situazione.

Se si riuscisse a stroncare la causa degli incendi boschivi colposi, si avrebbe un abbattimento drastico e significativo del danno ambientale da fuoco sulle foreste del nostro territorio e una riduzione fortissima di ogni rischio per l'incolumità delle persone. A tutto ciò va aggiunto lo spaventoso danno per l'erario pubblico, perché comunque spegnere un incendio boschivo colposo o un incendio boschivo doloso sotto il profilo dell'impiego di personale, mezzi e risorse è assolutamente la stessa identica cosa; ogni incendio boschivo colposo comporta - per lo spegnimento - una spesa per le finanze pubbliche relevantissima; spesa che ricade comunque nelle tasche dei cittadini contribuenti.

Alcuni incendi boschivi, classificati formalmente come di origine colposa, sono poi al limite con il dolo eventuale perché abbiamo visto comportamenti dei responsabili connotati da un livello di totale assenza di freni inibitori in condizioni climatiche ed ambientali estreme, laddove appiccare il fuoco a falò di qualunque tipo equivale ad accendere un fiammifero in una polveriera...

In tale ipotesi alcuni elementi fattuali sono palesemente chiari a tutti per percepire la pericolosità ad espandersi di un fuoco: fattori climatici, temperatura, siccità, andamento stagionale, ventosità, ora dell'evento ed altro...

E ignorare tali situazioni non può essere solo imprudenza o negligenza, ma entriamo nel campo del dolo eventuale attese - appunto - le condizioni estreme a tutti i livelli entro le quali il soggetto ha operato...

Sostanzialmente, il comportamento di questi soggetti in certe situazioni climatiche estreme è parificabile a quello di un cliente di un distributore che fa il pieno, si accende una sigaretta mentre riversa fuori serbatoio benzina manovrando la pompa e poi getta il consapevolmente il mozzicone acceso sulla chiazza di benzina formata in terra. Cosa è ragionevolmente prevedibile che accada?

Ci sono dunque tutti i presupposti per considerare il delitto di incendio boschivo colposo un reato importantissimo e gravissimo, senza legittimare alcuna tentazione di cedimenti a retrospensieri di benevolenza o sottovalutazione ad ogni livello verso i relativi responsabili.

Tutte queste osservazioni basterebbero - a mio modesto avviso - per ritenere di fatto del tutto estraneo a questa materia e dunque inapplicabile di fatto, il decreto sulla "particolare tenuità del fatto" al reato di incendio boschivo colposo. Reato che pure - tuttavia - incredibilmente rientra come previsione formale di pena nell'ambito di potenziale applicazione di tale principio.

Chi ha sostenuto il varo di questo decreto, ha sempre sottolineato che tale innovazione era necessaria per deflazionare i tribunali dai reati c.d. “bagatellari”, cioè ipotesi realmente minime e trascurabili che non valeva la pena perseguire fino in fondo in sede penale attesa la loro estrema modestia ed irrilevanza sostanziale. E per accreditare questo concetto i sostenitori di detta teoria hanno sempre proposto il classico e ripetuto esempio del furto di una scatoletta di tonno al supermercato.

Il comun denominatore culturale che ha sostenuto questa innovazione legislativa è stato sempre il riferimento solo - dunque - ai “reati bagatellari”, cioè quelli che non destano allarme sociale. Va di moda usare questo termine. Nel vocabolario Garzanti linguistica il termine “bagatella” è indicato come “inezia, cosa da nulla”; nel vocabolario on line Corriere della Sera è indicato come “cosa di poco conto, inezia”, il termine genetico francese “bagatelle” nel Dizionario Larousse è tradotto come “sciocchezza”.

Bene, cosa c'entra allora adesso con questi reati “bagatellari” un incendio boschivo colposo che distrugge - comunque - un'intera area boscata, danneggia irrimediabilmente un intero ecosistema, mette in pericolo l'incolumità delle persone, comporta un danno paesaggistico rilevante, agevola il dissesto idrogeologico, e costa cifre immense alla finanza pubblica per lo spegnimento? Si può paragonare il tanto sbandierato esempio del furto della scatoletta di tonno con questi incendi devastanti? Può essere considerato “inezia, cosa da nulla” o “sciocchezza” un incendio boschivo colposo che distrugge interi ettari di prezioso patrimonio boschivo, mettendo a repentaglio spesso vite umane e comportando costi di spegnimento elevatissimi?

E potremmo già chiudere qui il discorso, atteso che classificare come “bagatellari” delitti che distruggono e devastano intere aree boscate del nostro territorio appare già in via di logica elementare realmente assurdo e fuori di ogni ragionevolezza in punto di fatto ed in punto di diritto.

Invece vale la pena continuare il discorso, giacché le cose non stanno affatto nell'alveo di questa apparente logica elementare, perché stiamo assistendo in quest'ultimo periodo ad una serie di pronunce che applicano il decreto in questione ben oltre i limiti dei cosiddetti reati “bagatellari”. Stiamo infatti notando una serie di applicazioni del principio della “particolare tenuità del fatto” a reati molto significativi e rilevanti, che non c'entrano realmente nulla con i tanti sbandierati furti di scatolette di tonno al supermercato...

E vi è oggi il concreto rischio che in alcuni settori si possa creare una “giurisprudenza a testa in giù”, con una serie di pronunce che - andando a dichiarare la non punibilità in modo seriale e continuativo per alcuni comportamenti che non sono poi nella realtà delle cose concrete affatto minimi e “bagattellari” - si vadano a legittimare - di fatto - alcuni comportamenti illegali che poi sostanzialmente diventano impuniti.

Si deve inoltre registrare il dato oggettivo che – sostanzialmente - oggi allorché si presenta in sede penale un reato che rientra comunque potenzialmente nell’ambito della pena per l’applicazione potenziale di tale principio, le richieste di applicazione sono di *default* ed in modo sistematico e seriale per l’applicazione. Sostanzialmente oggi basta che il reato ricade nella previsione di pena del decreto che la richiesta di applicazione è automatica... Si potrebbe maturare progressivamente il convincimento che – appunto - se un reato rientra potenzialmente in tale contesto di pena, solo per questo va dichiarata la non punibilità del reato medesimo per particolare tenuità del fatto. Ed in questo contesto potrebbero rientrare in modo seriale anche i delitti di incendio boschivo colposo.

Come è noto, il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 ha apportato una vera e propria modifica profonda del sistema di regole sostanziali e procedurali e prevede una possibile e potenziale applicazione del principio di non punibilità per “particolare tenuità dal fatto” nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. La quasi totalità dei reati ambientali ed a danno della salute pubblica rientra in tale previsione. E tra questi il delitto di incendio boschivo colposo (quello doloso non vi rientra).

Ma, per dircela tutta, vi è un altro motivo per ritenere reale potenzialmente il rischio di una indulgenza strisciante verso tale tipo di reato.

Infatti storicamente, anche da parte di alcuni operatori di polizia giudiziaria, spesso il reato di incendio boschivo colposo forse non è mai stato considerato ed applicato per la sua reale portata e gravità.

Si è creata - infatti - in questi ultimi anni in alcuni settori (anche di polizia giudiziaria) una errata e distorta cultura che sostanzialmente inquadra l’incendio boschivo colposo tra le cause accidentali, come se si trattasse di realtà di un “incidente”; una specie di inciampo sul percorso sostanzialmente legittimo da parte di chi agisce...

Hanno contribuito alla creazione di questa distorta ed errata cultura due altri fattori.

In primo luogo il fatto che molti incendi boschivi colposi derivano da bruciature di residui agricoli. Questa è una realtà che può anche suscitare reazioni e o polemiche, ma è un dato storico reale ed oggettivo.

E sulla bruciatura di residui agricoli è sorta da tempo una problematica di ordine culturale, sociale e politico che coinvolge intere categorie della nostra vita sociale. Dunque, l'origine di molti incendi boschivi colposi individuata nella bruciatura di residui agricoli ha contribuito a creare una specie di cortina di cloroformio sulla reale gravità e portata di questi incendi; andando a censurare - come doveroso - in modo diretto e puntuale l'incendio boschivo colposo derivante dalla bruciatura di rifiuti agricoli, si rimetteva in discussione ogni volta il concetto stesso di bruciatura di rifiuti agricoli. Con tutte le polemiche ben note a livello planetario. E con la discesa in campo di tutta una serie di interventi a tutto campo.

In secondo luogo vi è da rilevare - poi - che i soggetti attori di tale delitto non sono in se stessi delinquenti o criminali, ma sono in genere persone normali e per bene. Anche soggetti socialmente apprezzati e magari in vista a livello locale. Questo dato, che non va sottovalutato, fino ad oggi ha creato forse qualche resistenza psicologica a livello inconscio nell'andare a considerare come soggetti attivi a livello delittuoso persone che in se stesse sono poi nella vita normale socialmente innocue. Magari si tratta di persone anziane che lavorano in campagna o di impiegati che durante il weekend danno fuoco a qualcosa che poi fa scattare l'incendio boschivo devastante... Ecco - dunque - che fino ad oggi in alcuni casi è scattato un meccanismo emotivo tale da considerare l'azione come un "incidente" di percorso, e non come un reato/delitto di incendio colposo.

La confusione tra evento accidentale e reato colposo in questo settore è stata sempre un'ombra che a volte ha avvolto di polemiche questo tema anche in sedi seminariali e didattiche. L'indulgenza strisciante verso l'anziano di campagna o il professionista che si è fatto scappare il fuoco durante il weekend ha sempre aleggiato in ogni dibattito e discussione in questi ultimi anni in diverse sedi convegnistiche, e perfino in alcuni eventi didattici istituzionali. Le polemiche sulla bruciatura dei residui agricoli, dai quali scaturiscono spesso poi incendi boschivi colposi, hanno fatto il resto.

Di fatto, abbiamo assistito in questo settore a volte ad un'applicazione del concetto della "particolare tenuità del fatto" *ante litteram*, molto prima che arrivasse il decreto specifico.

Oggi che la norma va ad ufficializzare in modo formale questo concetto, l'indulgenza strisciante che ha caratterizzato alcune scuole di pensiero in precedenza (anche di operatori di polizia giudiziaria) verso i responsabili di incendio boschivo colposo rischia di creare il cortocircuito finale a testa in giù.

Vanno - pertanto - riportati i parametri esatti della questione nell'alveo dei rigorosi e puntuali termini di approccio.

Va - dunque - abbandonato ogni buonismo di considerazione verso i responsabili di questo delitto che, ancora una volta va ribadito, sta distruggendo gran parte del patrimonio boschivo nazionale.

Chi provoca un incendio boschivo colposo non incorre in un incidente incolpevole, ma è responsabile di un fatto gravemente colpevole a livello penale; e spesso travalica la colpa con un atteggiamento da vero dolo eventuale.

Nelle moderne ed attuali comunicazioni di notizie di reato non si potrà ignorare questa situazione e non si potrà non adeguare sia il testo delle comunicazioni medesime sia il testo dei verbali per dimostrare che il fatto non è affatto di particolare tenuità e non si tratta di un reato "bagattellare", ma di un reato che comporta comunque potenzialmente tutta una serie di gravi danni ambientali, sociali ed economici. E questo indipendentemente dalla questione inerente la personalità del soggetto autore del fatto e da alcuni - seppur isolati - retaggi di scarsa propensione a volerlo considerare come autore comunque di un delitto punito dal codice penale. Una conseguenza punitiva che alcuni - a volte - hanno ritenuto fino ad oggi "esagerata", considerando l'errato presupposto dell'"incidente" e della personalità di "brava persona" del responsabile.

Vanno evidenziati tutti gli elementi in punto di fatto che denotano il grave comportamento colposo del soggetto medesimo, ma anche i danni reali o potenziali che tale comportamento ha innescato sull'ambiente boscato, relativamente alla incolumità delle persone ed infine anche i danni erariali conseguenti. Nulla deve essere tralasciato e dato per scontato.

Va ricordato che si ha reato di incendio boschivo quando l'azione illegale produce un fuoco che in presenza di fattori predisponenti favorevoli al propagarsi dell'incendio (fattori climatici, stato e consistenza della vegetazione ecc.), ha *potenzialità* di espandersi al bosco o su terreni con vegetazione *limitrofi* al bosco.

La potenzialità a diffondersi del fuoco è un elemento che a livello giuridico (sostanziale e procedurale) deve essere non sottinteso ma sempre evidenziata con la massima cura di dettaglio in ogni atto per rafforzare il concetto attuale di "suscettibilità ad espandersi", come recita il dettato normativo, e che è principio propedeutico necessario per far scattare il reato.

In tal contesto si rileva che l'eventuale immediato spegnimento del focolaio da parte dell'organizzazione preposta a tale fine non può essere usato come parametro per ridurre la caratterizzazione del reato come incendio boschivo, e cioè non si può per ciò solo, derubricare tale evento da reato di incendio boschivo formale già consumato a focolaio o tentativo di incendio solo perché le squadre di pronto intervento si sono attivate con immediatezza.

Il reato è invece già perfettamente consumato a livello giuridico se la potenzialità ad espandersi esisteva ed è ininfluente che le fiamme siano state subito soffocate; pertanto deve essere sempre evidenziato con una completa ed esauriente motivazione il nesso di collegamento tra il fatto rilevato e il pregiudizio potenziale sia per l'incolumità pubblica sia per l'ambiente.

Riteniamo che in tutto il contesto in esame, l'apporto della polizia giudiziaria sia fondamentale. Infatti, sia la comunicazione di notizia di reato che i verbali allegati sono di straordinaria importanza per fornire al pubblico ministero dati utili per consentirgli di decidere di accedere o meno alla procedura per la "particolare tenuità del fatto". Ma, attese le eterogenee strade procedurali che la norma prevede verso giudici diversi, si deduce che anche la magistratura giudicante in certi casi potrà trarre utili elementi dagli atti della polizia giudiziaria. Quindi, oggi integrare la pregressa struttura della comunicazione di notizia di reato con uno spazio specifico dedicato ad affrontare il problema della tenuità del fatto dal punto di vista della gravità del comportamento oggettivo e soggettivo è un aspetto assolutamente rilevante in una rinnovata strategia di polizia giudiziaria, proprio per consentire a tutti magistrati requirenti e giudicanti di poter operare una valutazione approfondita sugli elementi della presunta "particolare tenuità del fatto". Questo vale - a maggior ragione - per il reato di incendio boschivo colposo.

A nostro modesto avviso, oggi la polizia giudiziaria in generale si trova di fronte ad una svolta. Per tutti i reati che sono ricompresi nell'alveo di previsione normativa sulla tenuità del fatto appare inevitabile che ogni organo di P.G. vada ad integrare i propri atti, ed in particolare la comunicazione di notizia di reato, con dati utili rispetto a questa nuova normativa.

Va detto con serenità, ma va detto, che non adeguare il contenuto delle comunicazioni di notizia di reato ai nuovi criteri della "particolare tenuità del fatto", per i reati ricompresi in tale alveo di potenziale applicazione del nuovo principio, può portare alla conseguenza oggettiva che gran parte degli atti di polizia giudiziaria redatti in modo non adeguato ed aggiornato alla normativa in questione rischieranno potenzialmente di tradursi in un effetto praticamente nullo nell'esito finale del percorso procedurale perché possono finire nella decisione di archiviazione immediata o di sentenza di proscioglimento preliminare.

A fronte del nulla che la polizia giudiziaria eventualmente argomenta sugli elementi oggettivi e soggettivi sulla presunta “particolare tenuità del fatto”, giustamente e correttamente ogni argomentazione poi sostenuta dalle parti interessate sarà unica, dominante e prevalente. Questo è un dato oggettivo ed è incontestabile, con la quale oggi la polizia giudiziaria - soprattutto quella ambientale - non può non confrontarsi. E questo vale anche per il reato di incendio boschivo colposo.

Il decreto in esame non si applica sempre ed automaticamente in tutti i casi di reati la cui pena è prevista nel decreto medesimo. La norma stessa esclude ogni applicazione “automatica” per tutti tali reati e prevede una serie di regole sostanziali e procedurali per verificare – caso per caso – la reale applicazione al singolo caso concreto. L’esiguità non attiene alla fattispecie in astratto, ma alla realizzazione dell’offesa che in concreto sia particolarmente tenue e riscontrata da una colpevolezza altrettanto modesta, tale che annulli ogni esigenza di irrogazione reale della pena in concreto. La non punibilità va dunque collegata ad una valutazione attenta e puntuale caso per caso. Anche logicamente per il reato di incendio boschivo colposo.

L’esiguità non attiene alla fattispecie in astratto, ma alla realizzazione dell’offesa che in concreto sia particolarmente tenue e riscontrata da una colpevolezza altrettanto modesta, tale che annulli ogni esigenza di irrogazione reale della pena in concreto. La non punibilità va dunque collegata ad una valutazione attenta e puntuale caso per caso. Questo comporta una vera “rivoluzione” profonda per le strutture delle comunicazioni di notizia di reato per la polizia giudiziaria ambientale, la quale se resta ancorata ai pregressi schemi e logiche di redazione degli atti risulterà operare con effetti negativi sistematici praticamente seriali nei futuri esiti processuali.

Il fatto che l’ipotesi incendio boschivo colposo possa essere – sotto il profilo della pena prevista - ricompresa nella procedura per la dichiarazione di non punibilità del nuovo istituto della “tenuità del fatto” impone una rinnovata strutturazione delle impostazioni delle comunicazioni di notizie di reato da parte della polizia giudiziaria ambientale. Non si può oggi - infatti - far finta di ignorare che tale normativa esiste, ed è perfettamente vigente, per continuare ad inviare al pubblico ministero le comunicazioni di notizie di reato come se nulla fosse cambiato a livello di disciplina giuridica. Perché in tale ultima ipotesi avremmo come conseguenza il rischio concreto e diffusissimo di contribuire a creare in pochi mesi i presupposti per una vera e propria falciatura di provvedimenti di archiviazione immediati, o di altrettanto veloci sentenze di non doversi procedere per non punibilità per “tenuità del fatto”, che rischierebbero a loro volta - nel loro insieme complessivo - di creare una giurisprudenza devastante a livello preventivo e repressivo per tutti gli incendi boschivi colposi (incendi che comunque creano relevantissimo danno al nostro patrimonio forestale nazionale).

Dunque, oggi appare assolutamente necessario ed irrinunciabile evolvere profondamente la struttura ed il contenuto delle comunicazioni di notizia di reato e questo conferma - peraltro - la nostra tesi storica che sosteniamo da tempo¹ in base alla quale comunque,

¹ ¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>):

“ (...) Comunicazione di notizia di reato per illeciti ambientali: lunga o breve? E può consistere nel semplice elenco dei verbali allegati? A nostro modesto avviso, la risposta a questa domanda è molto semplice: la comunicazione di notizia di reato deve essere una... comunicazione di notizia di reato. Stiamo assistendo - infatti - recentemente ad una evoluzione di fatto nella prassi di redigere le comunicazioni di notizie di reato da parte di gran parte degli organi di polizia giudiziaria (in particolare nel campo dei reati ambientali, dalla salute pubblica e degli animali).

Infatti, una progressiva evoluzione interpretativa ha fatto sì che oggi, in concreto, molte comunicazioni di notizie di reato (d'altra parte non solo nelle materie citate) consistono praticamente soltanto nell'elenco dei verbali allegati alla comunicazione medesima. In altre parole, sta scomparendo progressivamente, ed in alcuni casi è proprio scomparsa del tutto, la stesura della illustrazione dei fatti in quella che continua a chiamarsi comunicazione di notizia di reato, ma il cui contenuto è sostanzialmente troppo spesso ormai contraddistinto esclusivamente da un'epigrafe di intestazione di indirizzo al Pubblico Ministero competente, delle indicazioni degli estremi formali dei reati che si intendono denunciare, nonché dall'elenco schematico dei verbali allegati.

Praticamente, la lettura del fatto non si evince dal testo della comunicazione e per capire cosa è successo ed avere un'idea della dinamica dei fatti si devono andare a consultare uno per uno gli allegati (verbale di perquisizione, verbale di sequestro, di arresto, di accertamenti urgenti sui luoghi, sommarie informazioni testimoniali etc...). Il che significa che, come prassi molto diffusa, l'atto di comunicazione di notizia di reato è ridotto ad essere soltanto l'indice degli allegati.

Chi legge queste comunicazioni, per avere un quadro ricostruttivo dei fatti e della loro dinamica deve leggere tutti i verbali allegati e dalla sinergia di questi atti trarre le informazioni per ricostruire gli eventi ed i reati connessi che sono solo indicati numericamente nella epigrafe del testo della comunicazione stessa. Crediamo che vada svolta una riflessione sul punto se questa prassi sia corretta o meno a livello procedurale e sostanziale, e se l'evoluzione della dinamica di redazione di tale atto sia in linea con la “ratio legis” del codice di procedura penale. A nostro avviso, ma questo naturalmente è soltanto la nostra modesta opinione personale, la risposta a questa domanda è: assolutamente no. Perché se andiamo ad esaminare con attenzione la dinamica della gerarchia degli atti di polizia giudiziaria, così come riportati dal codice di procedura penale, rileviamo in modo oggettivo che tale codice prevede una serie di atti specifici (per così dire “dinamici”) a cura della polizia giudiziaria attraverso i quali si esercita il potere/dovere di intervento e di indagine della medesima. In una evoluzione di medio livello di indagini di polizia giudiziaria, abbiamo realisticamente: un verbale di perquisizione, un verbale di sequestro, un verbale di accertamento urgente sui luoghi, un verbale fotografico, eventuali verbali di sommarie informazioni testimoniali e di tutti gli altri atti conseguenti all'accertamento di polizia giudiziaria per un caso concreto. Alla fine, e riteniamo che questo debba accadere soltanto alla fine, la polizia giudiziaria redige l'atto riassuntivo della comunicazione di notizia di reato attraverso il quale informa il Pubblico Ministero dei fatti che essa P.G. ritiene che possano costituire reato. Il codice (art. 347 c.p.p) non prevede la redazione a cura della P.G. di un mero elenco bibliografico di singoli atti precedentemente creati, ma prevede che la polizia giudiziaria informi il

prima ancora del decreto sulla “tenuità del fatto”, la comunicazione di notizia di reato non poteva (e non può a maggior ragione oggi) essere una mera esposizione dei fatti oggettivi, o addirittura come qualcuno sostiene un semplice indice degli allegati alla prima pagina della comunicazione di reato stessa, ma doveva - e deve oggi essere - un atto completo, esaustivo ed articolato ove la PG, dopo aver esposto i fatti e delineate le caratteristiche oggettive e soggettive del reato, deve prendere posizione ed argomentare compiutamente in ordine ad ogni aspetto. Dunque, sarà necessario che la polizia giudiziaria vada a mutare la struttura della comunicazione di notizia di reato dell'incendio boschivo colposo, con particolare riferimento a quei fatti che potrebbero - in ipotesi ed almeno apparentemente - dar luogo ad una argomentazione difensiva per chiedere l'applicazione della “particolare tenuità del fatto”. Sarà, pertanto, da oggi assolutamente necessario illustrare compiutamente - e soprattutto dettagliatamente ed approfonditamente con un testo proporzionato - al pubblico ministero in prima stanza (ed al giudice seconda battuta) tutti i motivi per i quali la polizia giudiziaria ritiene che il caso non sia particolarmente trascurabile, e quindi non soggetto alla dichiarazione di “non punibilità” per “particolare tenuità del fatto”.

Con particolare riferimento all'ipotesi delittuosa in esame, sarà necessario un rinnovato e particolarmente accurato esame non solo degli aspetti soggettivi comportamentali del soggetto responsabile, ma anche delle conseguenze del danno dell'incendio colposo a livello sia reale ma soprattutto anche potenziale. Non si sottovaluti anche il danno erariale per la finanza pubblica (leggi: il costo dello spegnimento lo pagano pesantemente i cittadini contribuenti). Spegnere un incendio costa moltissimo, anche se è colposo. Si pensi, ad esempi, che per un incendio di media gravità il costo del volo/operazione di due Canadair CL – 415 per quattro ore di volo ciascuno è costato ogni ora € 9.000,00 e dunque in totale € 72.000,00... Nella stesso incendio il costo del volo/operazione un elicottero AIB412 per due ore di volo ciascuno è costato ogni ora € 5.000,00 e dunque in totale € 10.000,00... A ciò si deve aggiungere il costo dell'estinguente a lancio, il costo del personale a terra, il costo dei mezzi a terra, e via dicendo... E questo danno erariale e poi cosa diversa dal danno ambientale che concorre in via parallela.

Pubblico Ministero attraverso questo atto dei fatti-reato accertati (la P.G. “riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti”) e dunque, sempre a nostro modesto avviso, si tratta di un documento riassuntivo nel corpo del quale la P.G. riassume prima la dinamica dei fatti e poi va ad illustrare gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie penalmente rilevante che intende denunciare, naturalmente poi integrando il tutto con gli atti redatti (“indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”).”

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

A tal fine, in particolare gli operatori di P.G. del Corpo Forestale dello Stato, forti della specifica competenza in materia ambientale, **dovranno necessariamente, oltre ad ogni altro componente del reato, anche evidenziare nella compilazione della comunicazione di notizia di reato la gravità dell'evento, con particolare riferimento sia alla quantificazione economica del danno ambientale che il soprassuolo percorso dal fuoco ha subito sia alla determinazione delle ingenti spese sostenute dallo Stato e dagli altri enti pubblici per spegnere l'incendio.**

Questa modalità tecnica di compilazione della comunicazione di notizia di reato potrà sicuramente contrastare ogni argomentazione difensiva mirata a chiedere l'applicazione di "non punibilità" per la "particolare tenuità del fatto".

Dovrà - in tale contesto - essere evidenziato e sottolineato (nello stesso atto) il danno che comunque tale evento negativo ha portato in generale per l'ambiente naturale in via immediata e futura, ma anche il danno per la pubblica amministrazione a livello economico ed operativo, illustrando nei dettagli quanto è costato in termini di operatività di personale e mezzi e quanto è costato a livello economico alle pubbliche amministrazioni competenti intervenire per spegnere l'incendio.

Il tutto anche per evitare equivoci sulla confusione impropria tra fatto "accidentale" e fatto dovuto a "colpa" in senso penale, chiarendo bene che non si tratta di un "incidente" ma di un comportamento che è soggetto al regime di responsabilità per imprudenza, negligenza e/o gli altri elementi tipici della "colpa" in sede penale.

Nei casi in esame di incendio boschivo colposo va archiviata definitivamente, anche a livello puramente espressivo e terminologico, la cultura del fatto "accidentale" e va potenziato nelle comunicazioni di notizie di reato tutto ciò che tiene al livello ed al grado - appunto - della "colpa" in senso stretto (facendo bene attenzione a distinguere la "colpa" dal "dolo eventuale", evidenziando invece la sussistenza di questo ulteriore e diverso elemento soggettivo ove ne ricorrano i presupposti...), unitamente alla illustrazione parallela sulle dinamiche oggettive del fatto con particolare riferimento a tutte le ipotesi di danni attuali e potenziali a livello ambientale, di pericolo pubblico, e di danno economico per le pubbliche amministrazioni intervenute con proporzionato - e spesso relevantissimo - impiego di mezzi, persone e materiali, E costi conseguenti. Dati che incidono profondamente sul giudizio del presunto "fatto tenue" sotto ogni aspetto.

Va posta particolare attenzione al dato che entra nel processo di valutazione è quello legato alle modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo.

Si tratta di quelli che la relazione allegata allo schema di decreto attuativo indica come “*indici-requisiti*” da valutarsi alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133 c. p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). A tali “*indici-requisiti*” si affiancano quelli che la stessa relazione definisce “*indici-criteri*” costituiti dalla particolare tenuità dell’offesa e dalla non abitudine del comportamento

Si tratta di un giudizio complesso, poiché entrano in gioco numerosi dati che debbono tra loro incrociarsi (e che devono essere stati - per forza di cose – già valutati ed indicati negli atti redatti dalla polizia giudiziaria, per poter poi essere successivamente valutati - a loro volta - dal pubblico ministero e dai giudici).

Si presenta oggi dunque la necessità di un radicale cambiamento della cultura della polizia giudiziaria operante nel settore. In particolar modo la polizia giudiziaria con funzioni tecniche deve oggi necessariamente esprimere nei verbali e nella comunicazione di notizie di reato finale tutta la valorizzazione dei dati che servono per dimostrare la gravità del fatto e del comportamento e del danno non solo reale ma anche potenziale derivante dall’attivazione dell’incendio boschivo colposo in esame.

Va infine contestualizzato ogni singolo reato nel quadro della gravità estrema di questa tipologia di delitti a livello nazionale, perché anche l’inquadramento sistematico del singolo atto nel fenomeno globale appare rilevante ai fini della decisione giurisdizionale conseguente.

È oggi dunque necessario evitare il rischio di un benevolo “condono silente permanente” per i responsabili di incendi boschivi colposi

Maurizio Santoloci

Publicato il 30 luglio 2015